

Il Municipio

Comune di

B i a s c a



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Funzionario
Telefono
E-mail

Biasca 30 luglio 2010
Rif RM 27.07.2010/589

RACCOMANDATA

Signora
Raffaella Marconi
6714 Semione

Rapporto di contravvenzione

Considerato:

- a - la domanda di costruzione a posteriori inoltrata dalla signora Raffaella Marconi il 2 luglio 2003 ed intesa ad ottenere l'autorizzazione per la demolizione e ricostruzione rustico con ampliamento (nuova abitazione secondaria) ai mappali 6082 e 1636 RFD Biasca, situati fuori dalla zona edificabile;
- b - l'avviso cantonale no. 41335 del 31 luglio 2003 con il quale si stabiliva la non conformità dell'intervento ai disposti del diritto Federale delegato;
- c - la decisione del Municipio del 28 ottobre 2003 (cresciuta in giudicato a seguito della sentenza emessa dal Tribunale cantonale amministrativo no. 52.2004.147 del 22 luglio 2004), con quale veniva negata la licenza edilizia a posteriori richiesta;
- d - l'ordine di eliminazione totale dell'abitazione, intimato dal Municipio in data 26 maggio 2008 (cresciuto in giudicato a seguito della sentenza emessa dal Tribunale cantonale amministrativo no. 52.2008.394/404 del 7 gennaio 2009);
- e - che dal sopralluogo effettuato il 20 luglio 2010 alle ore 15.30 presso i Monti di Scengio, si è potuto stabilire che il rustico è ancora presente sulla particella no. 6082 RFD Biasca e pertanto l'ordine di eliminazione totale dell'edificato non è stato ottemperato pur disponendo di un periodo di tempo ampiamente sufficiente. Al sopralluogo erano presenti gli agenti della Polizia comunale di Biasca Mauro Rossi e Marco Monaco;



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Funzionario
Telefono
E-mail

Biasca 30 luglio 2010
Rif RM 27.07.2010//590

**DS 1582 RFD Biasca (edificio), proprietaria signora Raffaella Marconi, Semione Particelle no. 6082 e 1636 RFD Biasca (sedime), proprietario Patriziato di Biasca Diniego licenza edilizia in sanatoria no. 047//2003
Avviso cantonale no. 41335**

1a diffida

Egregi signori,

abbiamo constatato che l'ordine impartito in data 26 maggio 2008, cresciuto in giudicato, riguardante l'eliminazione totale dell'abitazione secondaria costruita senza autorizzazione ai mappali no. 6082 e 1636 RFD Biasca, non è stato ottemperato.

Lo scorso 13 luglio, il Dipartimento del territorio, tramite l'Ufficio domande di costruzione, considerato il tempo trascorso, ha sollecitato il Municipio chiedendo di procedere con l'iter procedurale mediante l'invio della prima diffida.

Visti:

- la domanda di costruzione a posteriori inoltrata dalla signora Raffaella Marconi il 2 luglio 2003 ed intesa ad ottenere l'autorizzazione per la demolizione e ricostruzione rustico con ampliamento (nuova abitazione secondaria) ai mappali 6082 e 1636 RFD Biasca, situati fuori dalla zona edificabile;
- l'avviso cantonale no. 41335 del 31 luglio 2003 con il quale si stabiliva la non conformità dell'intervento ai disposti del diritto Federale delegato;
- la decisione del Municipio del 28 ottobre 2003 (cresciuta in giudicato a seguito della sentenza emessa dal Tribunale cantonale amministrativo no. 52.2004.147 del 22 luglio 2004), con quale veniva negata la licenza edilizia a posteriori richiesta;
- l'ordine di eliminazione totale dell'abitazione, intimato dal Municipio in data 26 maggio 2008 (cresciuto in giudicato a seguito della sentenza emessa dal Tribunale cantonale amministrativo no. 52.2008.394/404 del 7 gennaio 2009), il quale non è stato ottemperato pur disponendo di un periodo di tempo ampiamente sufficiente;

visti gli art. 1 e ss della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 ed in particolare l'art. 46, gli articoli 145 e ss della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, nonché ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie;

a tenore della risoluzione municipale no. 589 del 27 luglio 2010;

intima

alla signora Raffaella Marconi, Semione, in qualità di esecutrice materiale dell'abuso e beneficiaria del DS 1582 RFD Biasca, **il presente rapporto di contravvenzione**,

assegnandole un termine perentorio di 15 giorni dalla data della presente per inoltrare allo scrivente Municipio eventuali vostre osservazioni scritte avvertendovi che l'esibizione di quanto richiesto non è obbligatoria ma, la sua mancata presentazione, sarà interpretata quale tacita ammissione dei fatti.

Distinti saluti.

il Vicesindaco

Ivan Cozzaglio

Per il Municipio:



il Segretario

Igor Rossetti

richiamati:

- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22.06.1979, segnatamente l'art. 22;
- la Legge edilizia cantonale del 13.03.1991, segnatamente gli art. 43 e 47;
- la Legge di procedura per le cause amministrative del 19.4.1966, segnatamente l'art. 34;
- l'avviso del 3 dicembre 2007 inoltrato dal Dipartimento del territorio ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia del 13.03.1991;

a tenore della risoluzione municipale no.590 del 27 luglio 2010;

risolve:

1. **alla signora Raffaella Marconi**, 6714 Semione, in qualità di esecutrice materiale dell'abuso e beneficiaria del DS 1582 RFD Biasca, ed **al Patriziato di Biasca** tramite l'amministrazione patriziale, in qualità di proprietario del terreno, è **ordinato di procedere all'eliminazione totale dell'abitazione secondaria costruita senza autorizzazione ai mappali no. 6082 e 1636 RFD Biasca**.
Inoltre i materiali derivanti dai lavori di demolizione dovranno essere smaltiti presso una discarica pubblica autorizzata e il terreno dovrà essere riassetato.
2. I lavori di cui sopra devono essere portati a termine **entro il 30 settembre 2010**.
3. Qualora l'ordine non fosse ottemperato spontaneamente i lavori saranno eseguiti direttamente dal Comune a spese degli obbligati. Le spese saranno accertate con decisione separata e saranno garantite da ipoteca legale.
4. Il presente ordine viene intimato sotto comminatoria dell'art. 292 del CPS, il quale recita: "*Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa*".
5. La presente decisione non è impugnabile (art. 34 cpv.5 LPAMM).
 - alla signora Raffaella Marconi, 6714 Semione
6. Intimazione, tramite raccomandata:
 - alla signora Raffaella Marconi, 6714 Semione
 - al Patriziato di Biasca, via Tognola 1, 6710 Biasca
7. Comunicazione:
 - al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame dell'impatto ambientale, 6501 Bellinzona

il Vicesindaco

Ivan Cozzaglio

Per il Municipio:



il Segretario

Igor Rossetti